



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

85

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. PIERO SAVANI
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. GABRIELE POSITANO

- Presidente - SENTENZA N. 619/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12096/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


VN N. IL X 1956

avverso l'ordinanza n. 3437/2014 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 29/12/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *F. Sebano* che *ho chiesto di dichiarare il ricorsi annullabili del ricorso;*

Udit i difensor Avv.;



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza 29-12-2014, ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. nei confronti di **NV**, con l'imputazione provvisoria di atti persecutori in danno della moglie separata **CR**.

2. Ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore formulando quattro motivi di doglianza.

3. Con il primo si eccepisce la perdita di efficacia della misura per illegittimità del provvedimento con cui il Gip in data 12-12-2014 (l'ordinanza cautelare è del 7-12-2014) aveva ritenuto ingiustificata la mancata comparizione dell'indagato e del difensore per l'interrogatorio, in quanto, da un lato, la notifica dell'avviso dell'interrogatorio era stata effettuata a mezzo fax e non tramite ufficiale giudiziario, dall'altro la nomina di un nuovo difensore e la mancata presenza del precedente revocato avrebbero dovuto determinare la concessione di un termine e difesa.

4. Secondo motivo: vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza basati soltanto sulle dichiarazioni della p.o., nonché della figlia e della sorella della stessa relative a fatti non solo non documentati ma della cui idoneità a costituire atti persecutori non si è dato conto.

5. Terzo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e del reato contestato. Sotto il secondo profilo il ricorrente osserva, quanto agli asseriti pedinamenti, che essi erano stati riferiti con il medesimo linguaggio dalla figlia e dalla sorella della p.o., senza essere confermati da quest'ultima che aveva invece dichiarato di trovare il marito ovunque andasse senza che peraltro ciò avesse determinato il mutamento delle sue abitudini o uno stato di ansia o di paura (si trattava in sostanza di incontri casuali, di semplici sguardi non accompagnati da alcuna parola); quanto al preteso intrattenimento di dialoghi con la p.o., che essi non risultano dagli atti avendo la donna dichiarato che l'imputato passava sotto la sua abitazione e guardava verso il suo balcone; quanto alle aggressioni verbali e minacce di morte, che esse non risultavano dalle dichiarazioni della ex moglie la quale aveva riferito il fatto che il marito la guardava ma senza profferire parola; quanto ad un episodio avvenuto in occasione di una festa di paese, che esso era stato narrato dalla p.o. soltanto nel senso che, senza accorgersene, si era trovata il **V** alle spalle e, impaurita, si era mescolata alle altre persone presenti.

6. In relazione alle esigenze cautelari il ricorrente ritiene il giudizio di pericolosità illogicamente parametrato soltanto sul breve tempo intercorso dalla condanna per tentato omicidio nei confronti della ex moglie.

7. Quarto motivo: violazione di legge in punto adeguatezza della misura, di cui si lamentano l'eccessiva gravosità e l'indeterminatezza per mancata specificazione dei luoghi cui si riferisce il divieto di avvicinamento, anche alla luce della possibilità di incontri casuali data l'ubicazione dell'abitazione della **R** presso la fermata delle autolinee del paese.

8. La richiesta è quindi di annullamento dell'ordinanza del tribunale e di quella genetica della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita nel complesso rigetto.
2. La questione preliminare dell'asserita perdita di efficacia della misura per illegittimità del provvedimento con cui il Gip, dopo aver applicato la misura, aveva ritenuto ingiustificata la mancata comparizione dell'indagato e del difensore nel giorno fissato per l'interrogatorio, non solo è inammissibile non essendo stata prospettata in sede di riesame, ma è pure manifestamente infondata perché tale sanzione è tassativamente limitata al mancato interrogatorio nei termini di legge della persona sottoposta alla custodia cautelare (art. 302 cod. proc. pen.), non riguardando quindi la misura cautelare in esame.
3. Senza contare che, come dimostra l'accesso agli atti consentito dalla natura della doglianza, la notifica dell'avviso dell'interrogatorio all'avv. Antonio Cavaliere e all'indagato domiciliato presso di lui, era stata ritualmente effettuata a mezzo fax il 10 dicembre 2014 mentre solo il giorno seguente **V** aveva revocato quel difensore e l'elezione di domicilio presso di lui (elezione in pari data non accettata da quest'ultimo) nominando difensore l'avv. Angelo Cavaliere.
4. Nella situazione descritta la mancata comparizione dell'indagato e del difensore nella data fissata per l'interrogatorio non imponeva affatto la concessione di un termine a difesa, peraltro non sollecitata da alcuno.
5. Archiviata tale questione, si palesa priva di fondamento la censura di vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, prospettata con il secondo motivo, giacché il richiamo nell'ordinanza al contenuto accusatorio delle convergenti dichiarazioni della p.o., nonché della figlia e della sorella di questa, non necessita, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, né di un riscontro documentale dei fatti riferiti né di una ulteriore verifica della loro idoneità ad integrare le condotte sanzionate dalla norma incriminatrice, trattandosi, come risulta dal provvedimento che fa rinvio a quello applicativo della misura, di atti ad oggettiva valenza persecutoria, quali pedinamenti della p.o. ed appostamenti presso l'abitazione della stessa e presso i luoghi abitualmente frequentati, nonché di due episodi occorsi l'uno in occasione di una festa paesana l'altro presso l'abitazione di **CR**, sorella della p.o..

6. Il primo di essi, se anche consistito, come ricordato nel ricorso, nell'apparizione silenziosa a sorpresa del **V** alle spalle della donna, non manca di rivestire un significato persecutorio per la reazione stessa della **R** che, impaurita, si era subito allontanata rifugiandosi tra la folla, mentre tutte le condotte si caratterizzano per la contestualizzazione nella vicenda del recente rientro del **V**, già allontanato dalla casa coniugale, nel paese di Priviterno dopo aver scontato una condanna per tentato omicidio in danno della ex moglie e di maltrattamenti in famiglia nei confronti di quest'ultima e della figlia.
7. Invano poi, con il terzo motivo, il ricorrente, trascurando il descritto contesto di per sé fonte di una situazione di forte ansia e tensione della p.o., pretende di esaminare partitamente, isolandoli dal contesto, e non nel loro insieme, gli indizi di colpevolezza, per sottolineare, comunque, in modo ripetitivo, che non si potrebbe rimproverargli di passare davanti all'abitazione della **R**, di volgere lo sguardo al suo balcone e di trovarsi ovunque la donna vada giacché si limita a fissarla senza parlare e, non trattandosi di pedinamenti o di appostamenti ma di incontri casuali, esulerebbe una condotta persecutoria.
8. Per contro l'opposta conclusione dei giudici di merito è incensurabile in questa sede costituendo valutazione in fatto basata su motivazione non scalfita dai rilievi del ricorrente che non tengono nel debito conto che anche il silenzio ostentato, gli sguardi insistiti, il trovarsi costantemente sulla strada della p.o., sono idonei, per di più nel contesto sopra ricordato, ad integrare il reato, avendo per di più la donna, come ricordato nel ricorso stesso, riferito che la condotta del **V** la sta debilitando psicologicamente tanto da indurla a mutare le proprie abitudini, anche se senza esito in quanto l'ex marito sembra al corrente di ogni suo spostamento.
9. Quanto alle censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, di cui pure al terzo motivo, a dimostrarne l'infondatezza basterà ricordare che il tribunale l'ha correttamente ancorata oltre che alla perseveranza e alla protrazione delle condotte, alla negativa personalità dell'indagato, manifestata con i pregressi comportamenti di maltrattamenti e di atti violenti in ambito familiare, già oggetto di accertamento in sede giudiziaria, di cui quelli attuali sono stati ritenuti la logica prosecuzione, senza che la condanna già subita abbia prodotto effetti deterrenti.
10. Parimenti infondato il quarto motivo che investe, con la censura di violazione di legge, l'adeguatezza della misura, ritenuta eccessivamente gravosa e indeterminata per mancata specificazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento.
11. Il primo profilo di doglianza sconta l'errore di ritenere che la precedente condanna non possa essere valorizzata ai fini del giudizio di sussistenza e di gravità del pericolo di reiterazione del reato. Per quanto, infatti, la recidiva sia un istituto attinente al giudizio di cognizione e non al procedimento cautelare, ciò non toglie che le condotte precedenti al reato, a maggior ragione se già sfociate in condanne sia pure in ipotesi non definitive,

abbiano rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità che caratterizza la verifica delle esigenze cautelari.

12. Il secondo profilo di doglianza, relativo all'asserita indeterminatezza dei luoghi ai quali **V** avrebbe il divieto di avvicinarsi, considerate in particolare la possibilità di incontri casuali in un piccolo centro e l'ubicazione dell'abitazione della **R** presso la fermata delle autolinee del paese, mostra di non tener conto che la misura applicata all'indagato ex art. 282 *ter* cod. proc. pen., norma tra l'altro introdotta in concomitanza proprio con l'introduzione del reato di atti persecutori, comprende sia il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla **R**, per il quale potrebbe porsi il problema di individuazione (divieto cui si riferisce il filone giurisprudenziale che tale individuazione richiede: Cass. 8333/2015, 14766/2014, 27798/2013, 5664/2014), sia il mantenimento della distanza dalla p.o. di almeno 200 metri.
13. Prescrizione quest'ultima che, riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da essa frequentati, ed esprimendo la precisa scelta normativa di prioritaria tutela della libertà di circolazione del soggetto passivo, prescinde dalla necessità di determinazione dei luoghi ai quali l'indagato non deve avvicinarsi (tra i quali rientrano comunque quelli abitualmente frequentati quali l'abitazione e il luogo dell'attività lavorativa), dovendo egli comunque mantenere una certa distanza dalla p.o. ovunque essa si trovi (Cass. 5664/2014)
14. Il che comporta che, in caso di incontri casuali al di fuori degli ambiti dell'abitazione e lavorativo e ad essi assimilabili, l'indagato dovrà immediatamente ristabilire la distanza minima di m. 200, così consentendo alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione dovrà modellarsi sulla predetta esigenza senza che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa possa trovare limitazioni precostituite di tipo spaziale (Cass. 13568/2012, 19552/2013, 36887/13).
15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si ritiene di disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

Così deciso il 23-4-2015

Il componente est.

W. Falzone



Il Presidente

Roberto...